

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

## DETERMINAZIONE

N. A07133 del 12/07/2012

Proposta n. 13513 del 03/07/2012

**Oggetto:**

DM 29 febbraio 2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*". Delimitazione delle "zone focolaio" e delle "zone tampone" nel territorio della Regione Lazio e imposizione di misure fitosanitarie

**Proponente:**

Estensore	D'AMELJ PATRIZIA GRAZIA	_____
Responsabile del procedimento	PATRIZIA GRAZIA D'AMELJ	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

## IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA

### **Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale e Innovazione in Agricoltura;**

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto dirigenziale n. 06551 del 26.6.2012 con il quale viene delegato, ex art. 166 del r.r. 1/2002, al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, tra cui gli adempimenti relativi ai decreti MiPAAF di lotte obbligatorie;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere i) e g), possono istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

**VISTA** la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536”;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 29 febbraio 2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*”, che abroga il Decreto ministeriale 17 aprile 1998 recante “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano” e la relativa circolare applicativa n. 33686 del 18 giugno 1998;

**VISTI**, in particolare, gli artt. 3 e 4 del D.M 29 febbraio 2009 che prevedono che i Servizi Fitosanitari Regionali definiscano, sulla base di monitoraggi eseguiti annualmente per verificare la presenza di infezioni da *Ceratocystis fimbriata*, lo stato fitosanitario del territorio di competenza delimitando le “zone focolaio”, le “zone di contenimento” e le “zone tampone” e le “zone indenni” sulla base delle definizioni di cui all'art. 2 dello stesso Decreto;

**CONSIDERATO** che il Servizio Fitosanitario Regionale esegue annualmente il monitoraggio sul territorio regionale per verificare la presenza di infezioni di *Ceratocystis fimbriata* sui platani, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio, e che da tale attività risultano zone focolaio di limitata estensione in fase di eradicazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM 29.2.2012, un focolaio è ritenuto eradicato qualora, dalle ispezioni ufficiali effettuate per cinque cicli vegetativi consecutivi, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di *Ceratocystis fimbriata*;

**RITENUTO** necessario, pertanto, ai fini dell'imposizione delle misure fitosanitarie previste dagli artt. 5 e 6 del D.M. 29.2.2012 e dall'allegato tecnico allo stesso Decreto, provvedere alla delimitazione nel territorio della Regione Lazio delle **“zone focolaio”** e delle relative **“zone tampone”**, sulla base delle definizioni di cui all'art. 2 del DM 29.2.2012, di seguito indicate:

- **“zone focolaio”**, le aree dove è stata accertata ufficialmente la presenza del cancro colorato negli ultimi cinque cicli vegetativi, mediante analisi di laboratorio, e corrispondente ad una porzione di territorio ***non inferiore a 300 metri dalle piante risultate infette***, site

➤ *nel Comune di Roma in*

Via Nomentana da Porta Pia a via della Batteria Nomentana;  
Piazza Epiro;  
Viale Tiziano;  
Via Maresciallo Pilsudski  
Via Dandolo;  
Via Piramide Cestia;  
Lungotevere Farnesina;  
Via delle Mura Portuensi;

➤ *nei Comuni di Capena e Castelnuovo di Porto in S.P Traversa del Grillo;*

- **“zone tampone”**, le fasce di territorio di 1 km di larghezza di separazione tra zone indenni e ciascuna delle “zone focolaio”;

**VISTE** le mappe, allegate alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante (**ALLEGATO I e II**), con le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DM del 29.2.2012 sono riportate le delimitazioni, sul territorio regionale, delle “zone focolaio” e delle relative “zone tampone” per l'organismo nocivo *Ceratocystis fimbriata*;

**RITENUTO** di approvare la delimitazione del territorio riportata nelle mappe allegata alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante (**ALLEGATO I e II**);

**RITENUTO** necessario, ai sensi del D.Lgs. 214/05, articolo 50, comma 1, lettere g) ed i) e del DM 29.2.2012 artt. 5 e 6, adottare sul territorio regionale, nelle “zone focolaio”, le specifiche misure fitosanitarie intese a prevenire la propagazione del patogeno fungino;

## **DETERMINA**

per quanto in premessa,

ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, comma 1, lettere i) e g) e del DM 29.2.2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*”

- di delimitare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M 29.2.2012, quali “zone focolaio” per *Ceratocystis fimbriata* le aree dove è stata accertata ufficialmente la presenza del cancro colorato negli ultimi cinque cicli vegetativi, con analisi di laboratorio, e corrispondenti ad una porzione di territorio non inferiore a 300 metri dalle piante risultate infette, rappresentate nelle cartografie allegata alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante (Allegati I e II), e ricomprese all'interno della linea di colore più chiaro:

➤ *focolai del Comune di Roma* ( cartografia di cui all' **Allegato I**)

Via Nomentana da Porta Pia a via della Batteria Nomentana;  
 Piazza Epiro;  
 Viale Tiziano;  
 Via Maresciallo Pilsudski  
 Via Dandolo;  
 Via Piramide Cestia;  
 Lungotevere Farnesina;  
 Via delle Mura Portuensi;

➤ *focolaio dei Comuni di Capena e Castelnuovo di Porto* - S.P Traversa del Grillo (cartografia di cui all' **Allegato II**);

- di delimitare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.M 29.2.2012, quali “zone tampone” per *Ceratocystis fimbriata*, le fasce di territorio di 1 km di larghezza di separazione tra zone indenni e ciascuna delle “zone focolaio”, rappresentate nelle cartografie allegata alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante (Allegati I e II), e ricomprese all'interno della linea di colore più scuro;
- di approvare le mappe allegata alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante e sostanziale (Allegato I e II);
- di imporre nelle “zone focolaio”, ai sensi dell'art. 6 del D.M 29.2.2012 e conformemente all'allegato tecnico dello stesso decreto, le seguenti misure fitosanitarie:
  1. tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali e altri interventi che possono interessare porzioni lignee delle alberature, nonché il luogo e le procedure adottate per lo smaltimento del materiale di risulta, devono essere comunicati preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale e fatto salvo ogni altro obbligo previsto dai provvedimenti regionali ai sensi delle misure d'emergenza contro *Anoplophora spp.*;
  2. gli interventi di potatura vanno eseguiti in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante evitando, ove possibile, tagli orizzontali e capitozzature. E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio con soluzioni disinfettanti o la loro copertura con mastici.
  3. gli interventi di abbattimento, salvo motivi di pubblica incolumità, vanno eseguiti in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante. E' consigliata la rimozione della ceppaia, in alternativa la disinfezione della superficie di taglio del fusto con soluzioni disinfettanti o la loro copertura con mastici;
  4. le operazioni di scavo in prossimità dei platani devono limitare il più possibile le ferite dell'apparato radicale effettuando gli scavi a congrua distanza dal colletto;

5. gli attrezzi usati per la esecuzione di qualsiasi intervento sul legno devono essere disinfettati con idonea soluzione nel passaggio da una pianta ad un'altra;
6. in caso di individuazione di alberi di platano infetti da *Ceratocystis fimbriata*, ogni pianta con sintomi e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta. In deroga, qualora la pianta adiacente sia un albero monumentale o di particolare interesse paesaggistico, il Servizio Fitosanitario Regionale, valutato il rischio fitosanitario di diffusione del patogeno, può disporre misure curative alternative all'abbattimento;
7. sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima della completa eliminazione delle piante infette;
8. l'abbattimento dei platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* e di quelli adiacenti deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti. In particolare si devono rispettare le seguenti condizioni:
  - effettuare gli abbattimenti in assenza di pioggia e vento, e nei periodi più asciutti dell'anno;
  - gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante adiacenti e procedendo verso quelle infette;
  - ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta: è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre ai fini di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con disinfettanti o con sostanze attive autorizzate;
  - evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero di segatura;
  - dopo il taglio delle piante infette e di quelle adiacenti procedere all'estirpazione delle ceppaie e delle radici fin dove possibile e alla successiva disinfezione delle buche;
  - qualora l'estirpazione delle ceppaie sia impossibile, il ceppo e le radici vanno devitalizzati e tagliati almeno 20 cm sotto il livello del suolo procedendo poi alla disinfezione delle buche. Se anche tale operazione sia oggettivamente impraticabile il ceppo e le radici affioranti vanno tagliate al livello del suolo devitalizzandoli;
  - al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti e gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione.
9. Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto del legname infetto e degli altri residui legname e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante con l'utilizzo di teloni a copertura del carico ad evitare la disseminazione del patogeno durante il trasporto;
10. deve essere comunicata al Servizio Fitosanitario Regionale la modalità di smaltimento del legname infetto, scelta tra le seguenti:
  - distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi, ma adeguatamente lontana da altri platani;
  - incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
  - conferimento ad una industria per la trasformazione in carta/cartone, pannelli truciolati tranciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
  - smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

- essiccazione del legname al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, comprovata dal marchio “*Kiln Dried*”- o “KD”- o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

11. è vietata la piantagione di piante di platano nelle zone focolaio;

12. i vegetali di *Platanus* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone focolaio, possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale a norma del titolo III del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214;

Tutte le misure fitosanitarie sopraindicate, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DM 29.2.2012, sono a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni pubblici o privati in cui si trovino piante di platano.

Gli operatori che eseguono interventi di abbattimento, potatura e recisioni radicali su piante di platano devono, ai sensi dell’art. 9 del DM 29.2.2012, attenersi alle misure fitosanitarie sopra indicate.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni e di ogni altro obbligo imposto ai sensi di normative fitosanitarie vigenti, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative così come previsto dall’art. 54, comma 23, del D.Lgs 214/05 e s.m.i. o, nei casi di legge, la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 500 del codice di procedura penale.

Il dettaglio delle aree delimitate è disponibile per la consultazione sul sito regionale [www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb](http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Ottaviani



ALLEGATO II

Focolaio e Zona Tampone dei Comuni di Monterotondo – Capena – Castelnuovo di Porto (RM)

